

Risoluzione del 22/02/2011 n. 21 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Trattamento tributario ai fini IVA dei buoni acquisto o regalo

Testo:

Con listanza di interpello in esame, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante è tra i principali operatori nel settore dei servizi per la motivazione delle risorse umane mediante incentivi e gratifiche con benefit (quali, ad esempio, buoni pasto, buoni regalo, etc.).

4) rapporto tra utilizzatori e affiliati: nel caso in cui il valore facciale del voucher corrisponda al prezzo di vendita del bene prescelto dall'utilizzatore, l'affiliato emetterà un documento non rilevante ai fini fiscali, con il quale si limiterà a

legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

c) Rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato:

L'esercizio commerciale convenzionato cede beni/presta servizi ai portatori dei buoni acquisto al prezzo ordinario di vendita, con la particolarità che l'intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni acquisto medesimi (assunti al valore facciale).

RISOLUZIONE N. 21/E

Roma, 22 febbraio 2011

Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Trattamento tributario ai fini IVA dei “buoni acquisto o regalo”

Con l'istanza di interpello in esame, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante è tra i principali operatori nel settore dei servizi per la motivazione delle risorse umane mediante incentivi e gratifiche con benefit (quali, ad esempio, buoni pasto, buoni regalo, etc.).

Nell'ambito della propria attività, ALFA intende procedere alla emissione di un nuovo modello di buono spendibile presso una rete di esercizi convenzionati, avente lo scopo di individuare il soggetto creditore della prestazione incorporata nel documento stesso, secondo modalità e rapporti tra le parti parzialmente diversi da quelli che contraddistinguono i più conosciuti "buoni pasto".

In particolare, è intenzione di ALFA (EMITTENTE) organizzare per conto di società proprie clienti (CLIENTI) un servizio di appalto-somministrazione di beni e/o servizi, mediante l'emissione di buoni (voucher) utilizzabili esclusivamente presso taluni esercizi commerciali preventivamente

dei beni e/o servizi nei confronti della società emittente previo scorporo dell'IVA dal valore facciale dei voucher.

In particolare, il contratto sottoscritto dalle parti sarà contraddistinto da una clausola del seguente tenore "Alla fine di ciascun mese, a fronte dei corrispettivi spettanti alla società emittente, l'affiliato emetterà fattura pari al valore facciale dei buoni ceduti indicando separatamente l'IVA secondo la procedura dello scorporo allo scopo di determinare la base imponibile";

2) rapporto tra società emittente e azienda cliente: stante l'esistenza tra le parti di un contratto di cessione dei voucher ad un corrispettivo pari al loro valore nominale comprensivo dell'IVA, la cessione effettuata dalla società emittente - a differenza di quanto accade per i titoli di legittimazione, la cui circolazione non rileva ai fini dell'IVA come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con circolari n. 30 del 1° agosto 1974 e n. 27 del 9 agosto 1976 - sarà fatturata dalla stessa all'azienda cliente per un importo pari al valore nominale dei voucher comprensivo dell'IVA;

3) rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore: si configura quale cessione gratuita nei confronti di determinati soggetti beneficiari, individuati dall'azienda medesima;

4) rapporto tra utilizzatori e affiliati: nel caso in cui il valore facciale del voucher corrisponda al prezzo di vendita del bene prescelto dall'utilizzatore, l'affiliato emetterà un documento non rilevante ai fini fiscali, con il quale si limiterà a dare atto della consegna del bene. Nel diverso caso in cui l'importo del bene individuato dall'utilizzatore sia di costo superiore al valore dei voucher consegnati, l'affiliato emetterà un documento fiscale (fattura o scontrino) solo relativamente all'importo pagato in eccedenza.

Tutto ciò premesso, tenuto conto del disposto del comma 1 dell'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 - che riconosce la detraibilità dell'imposta assolta a monte dal soggetto passivo in relazione ai beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione - e stante la non equiparabilità dei voucher a documenti di legittimazione, a parere dell'istante è possibile riconoscere in capo

alla società cliente il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei voucher medesimi, anche se oggetto di distribuzione gratuita.

A tal fine, ALFA richiama il contenuto della risoluzione n. 666305 del 16 ottobre 1990, con la quale è stato chiarito come "... nel sistema dell'IVA, il diritto alla detrazione abbia una estensione generale, in quanto attraverso il suo esercizio si consegue l'effetto di assoggettare al tributo il solo valore aggiunto delle operazioni imponibili e che l'unico limite generale previsto dalla legge è costituito dal requisito dell'inerenza dell'operazione di acquisto

In tale sede è stato chiarito che i buoni/*voucher* utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA. In particolare, pur in assenza di un'espressa regolamentazione della specifica fattispecie, si ritiene che la cessione dei titoli di legittimazione possa essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale "*Non sono considerate cessioni di beni ... a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;*".

A parere della scrivente, tali conclusioni si rendono applicabili anche con riferimento ai "buoni acquisto o regalo" acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l'acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Alla luce della qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione, si formulano le seguenti osservazioni.

a) Rapporto tra emittente e azienda cliente:

Si ritiene che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. In sostanza, in questa fase, la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di "mera movimentazione di carattere finanziario".

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall'emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc.

b)

deter

Costituisce, invece, operazione rilevante ai fini IVA - per la quale dovrà essere emessa la fattura - il pagamento della commissione e di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con unif(t)Tj 3.60143 0 Td ()Tj 5.1